# DURC di congruità ai nastri di partenza: cosa cambia in edilizia

Semaforo verde per il DURC di congruità. Il nuovo sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata in edilizia è operativo dal 1° novembre 2021. Da tale data tutte le denunce di inizio lavori presentate alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente saranno soggette alla verifica di congruità per i lavori eseguiti ad opera di imprese affidatarie, in appalto o subappalto e da lavoratori autonomi. L’esito positivo della verifica consente di ottenere il rilascio del DURC e il pagamento del saldo dei lavori edili; l’esito negativo comporta invece l’avvio di un meccanismo di regolarizzazione.

Dal 1° novembre entra in vigore il **DURC di congruità**, uno strumento strategico che porta con sè una finalità precisa: contrastare e arginare il fenomeno del **lavoro irregolare in edilizia**.

Il [decreto ministeriale n. 143/2021](https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/07/20/datori-lavoro-edili-attestazione-congruita-manodopera-obbligatoria-novembre-2021) attua la previsione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020 (decreto semplificazioni) e recepisce quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle OO.SS. più rappresentative il quale affida alle Casse edili il compito di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.

Ne consegue che, da tale momento del tempo, tutte le **denunce di inizio lavori** che saranno presentate alla **Cassa Edile/Edilcassa** territorialmente competente saranno soggette alla **verifica di congruità** sia che i lavori siano eseguiti ad opera di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, sia che siano eseguiti ad opera di lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

## **Ambito di applicazione**

L’ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 5223/2021, ribadisce l’ambito di applicazione specificando che rientrano nel settore edile “**tutte le attività**, comprese quelle affini, **direttamente e funzionalmente connesse**all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Restano invece **esclusi** i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

**Leggi anche** [Appalti e subappalti: quando e come effettuare la verifica di congruità della manodopera](https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/07/08/appalti-subappalti-effettuare-verifica-congruita-manodopera)

## **Verifica delle congruità**

Ai fini della verifica si tiene conto delle **informazioni dichiarate dall’impresa principale** alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con riferimento:

· al valore complessivo dell’opera;

· al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;

· alla committenza;

· alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

In caso di **variazioni da parte del committente** riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

La verifica della congruità dell’incidenza del costo della manodopera è effettuata in relazione agli **indici minimi di congruità**riferiti alle singole categorie di lavori riportati nella tabella allegata al citato accordo collettivo del 10 settembre 2020.

**Tabella degli indici di congruità per settore di lavori**

|  |  |
| --- | --- |
| **Categorie** | **Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera** |
| **1** | OG1 | Nuova edilizia civile compresi impianti e forniture | 14,28% |
| **2** | OG1 | Nuova edilizia industriale esclusi impianti | 5,36% |
| **3** | Ristrutturazione di edifici civili | 22,00% |
| **4** | Ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti | 6,69% |
| **5** | OG2 | Restauro e manutenzione di beni tutelati | 30,00% |
| **6** | OG3 | Opere stradali, ponti, etc. | 13,77% |
| **7** | OG4 | Opere d'arte nel sottosuolo | 10,82% |
| **8** | OG5 | Dighe | 16,07% |
| **9** | OG6 | Acquedotti e fognature | 14,63% |
| **10** | OG6 | Gasdotti | 13,66% |
| **11** | OG6 | Oleodotti | 13,66% |
| **12** | OG6 | Opere di irrigazione ed evacuazione | 12,48% |
| **13** | OG7 | Opere marittime | 12,16% |
| **14** | OG8 | Opere fluviali | 13,31% |
| **15** | OG9 | Impianti per la produzione di energia elettrica | 14,23% |
| **16** | OG10 | Impianti per la trasformazione e distribuzione | 5,36% |
| **17** | OG12-OG13 | Bonifica e protezione ambientale | 16,47% |

## **Rilascio dell’attestazione di congruità**

L’attestazione di congruità è rilasciata, **entro 10 giorni dalla richiesta**, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.

Per i **lavori pubblici**, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i **lavori privati**, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

Riepilogando:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chi chiede la verifica** | **A chi** | **Come** | **Tipo di lavori** | **Quando** |
| Committente o impresa affidataria al fine di ricevere il saldo finale dei lavori | Alle Casse edili | Telematicamente mediante il portale CNCE EdilConnect | Lavori pubblici | Alla presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori prima di procedere al saldo finale |
|   |   |   | Lavori privati di calore pari o superiore a euro 70.000 | Prima dell’erogazione del saldo finale |

## **Esito verifica di congruità**

L’esito della verifica di congruità **positivo** consente di ottenere il pagamento del saldo dei lavori edili e concorre a determinare le condizioni per il rilascio del DURC.

In caso di esito **negativo**, in assenza di congruità, è previsto un **meccanismo di regolarizzazione**. La Cassa Edile/ Edilcassa evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate e invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

**Regolarizzazione nel termine**

La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità. In presenza di scostamento rispetto agli indici di congruità accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento

**Mancata regolarizzazione** **nel termine**

In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’**iscrizione** dell’impresa affidataria nella **Banca nazionale delle imprese irregolari** (BNI). L’impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020.